



DETERMINA n. 144 del 17/02/2026

STRUTTURA GESTIONE ACQUISTI

OGGETTO: FORNITURA DI N. 2 INCUBATRICI IBRIDE NEONATALI OCCORRENTI ALLA STRUTTURA DI NIDO, NEONATOLOGIA E TERAPIA INTENSIVA NEONATALE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MANTOVA MEDIANTE CONTRIBUTO DA PARTE DI FONDAZIONE MONTE DI LOMBARDIA

Direttore Struttura: **PANARELLI CESARINO**
Responsabile procedimento: **PANARELLI CESARINO**

Determina n. 144 del 17/02/2026

Fascicolo 117/2026 Cl: 1.06.03
Proposta n. 332/2026



IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA GESTIONE ACQUISTI

Nell'esercizio delle attribuzioni conferite dal Direttore Generale con decreto n. 993 del 05/08/2021, in attuazione degli articoli 16 e 17 d.lgs 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 15 bis del d.lgs 30 dicembre 1992, n. 502;

PREMESSO che:

- risulta necessario procedere all'acquisto di n. 2 Incubatrici neonatali ibride occorrenti alla Struttura Complessa Nido, Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale del Presidio Ospedaliero di Mantova;
- nella seduta della Commissione Aziendale per la valutazione delle Tecnologie Sanitarie del 16/05/2025 è stato espresso parere favorevole all'acquisto di tali apparecchiature;

PREMESSO inoltre che:

- in data 27/06/2025 si è provveduto ad inviare formale richiesta di contributo alla Fondazione Monte di Lombardia;
- con nota prot. 56101 del 30/09/2025 la Fondazione Monte di Lombardia ha comunicato di avere stanziato la somma di € 40.000,00 quale contributo per l'acquisizione di due incubatrici neonatali ibride;
- con Decreto del Direttore Generale n. 1255 del 30/10/2025 questa ASST accettava il contributo sopra indicato;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1 comma 449 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 7 comma 1 del Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella L. 6 luglio 2012, n. 94 "nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui all'art. 26 della L. 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni e dell'art. 58 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, gli Enti del Servizio Sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle Centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali o convenzioni quadro stipulate da Consip SpA";

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1 comma 510 della L. 28 dicembre 2015 n. 208 le Amministrazioni Pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso dette convenzioni possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione dell'organo di vertice amministrativo trasmessa al competente ufficio della Corte dei Conti qualora il bene o servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al

Determina n. 144 del 17/02/2026

Fascicolo 117/2026 CI: 1.06.03
Proposta n. 332/2026



soddisfacimento dello specifico fabbisogno della medesima Amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali;

CONSIDERATE le determinazioni regionali in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario da ultimo adottate con DGR n. XII/5589 del 30/12/2025 per l'anno 2026 e le normative in essa richiamate in quanto vigenti, nonché le pregresse deliberazioni della Giunta Regionale della Lombardia ivi elencate, in quanto specificamente pertinenti alla funzione di programmazione acquisto e controllo delle risorse strumentali necessarie al funzionamento del sistema;

CONSIDERATO in particolare che, ai sensi delle sopra citate disposizioni e determinazioni regionali, è stabilita per le aziende ed enti del sistema sanitario regionale l'obbligatorietà di adesione alle Convenzioni stipulate da ARIA Spa e Consip SpA ai sensi dell'art. 26 comma 3 della citata L. 23 dicembre 1999, n. 488, l'espresso divieto di attivare procedure di acquisto relative a beni e/o servizi già oggetto di contratti/Convenzioni stipulati dai medesimi enti, nonché il divieto di attivare procedure di acquisto autonome relative ad iniziative per approvvigionamenti già oggetto di programmazione sanitaria a livello regionale ed attribuite al suddetto soggetto aggregatore;

CONSIDERATO che, fermo restando quanto sopra, dette aziende ed Enti potranno attivare procedure autonome, inviando informazione preventiva alla Direzione Generale Welfare della Regione, solo in casi eccezionali e per una durata e quantità limitate a soddisfare il fabbisogno aziendale fino alla data di attivazione delle Convenzioni programmate a livello aggregato;

PRECISATO che i prodotti di cui trattasi non sono oggetto del D.P.C.M. 11/07/2018, adottato ai sensi dell'art. 9 comma 3 del DL 24 aprile 2014 n. 66 convertito nella Legge 23 giugno 2014, n. 89, per il quale l'acquisto non può avvenire per via autonoma da parte degli Enti Sanitari se non all'interno delle soglie annuali di obbligatorietà ivi previste, salvo richiedere al medesimo soggetto aggregatore, l'attivazione della relativa procedura di acquisto, per le esigenze di approvvigionamento in tali ambiti merceologici, qualora non sia già attiva una convenzione dello stesso soggetto o di Consip;

DATO ATTO che i prodotti di cui sopra non sono al momento oggetto di Convenzioni attive ARIA Spa o CONSIP Spa, né oggetto di programmazione sanitaria a livello regionale ed attribuite al medesimo soggetto aggregatore;

PRESO ATTO che:

Determina n. 144 del 17/02/2026

Fascicolo 117/2026 CI: 1.06.03
Proposta n. 332/2026



- in data 31/10/2025 è stato pubblicato, sulla Piattaforma Telematica Sintel e sul sito istituzionale di questa ASST, un avviso di Consultazione preliminare di mercato volto a raccogliere manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici interessati a partecipare alla procedura in oggetto;
- al termine disposto per la trasmissione delle manifestazioni d'interesse da parte degli operatori economici, fissato per il giorno 14/11/2025, sono pervenute le seguenti istanze:
Ditta BIMAL Srl;
Ditta DRAEGER ITALIA Spa
Ditta EUROMED Srl
Ditta MEDICAL LUME Srl
- con nota in data 9/01/2026 (prot. 8960/2026) il Responsabile delle Struttura di Ingegneria Clinica Aziendale, Ing. Marco Franzoni evidenzia quanto segue:
 - l'apparecchiatura proposta dalla ditta BIMAL Srl non è idonea in quanto non soddisfa il requisito di cui al punto c della configurazione "*Materassino porta neonato riscaldato*" e non soddisfa la caratteristica tecnica minima indispensabile obbligatoria n. 12 "*Dotata di bilancia certificata NAWI con range di pesatura almeno 300g - 10000g e risoluzione di almeno 1g*";
 - l'apparecchiatura proposta dalla ditta DRAEGER ITALIA Spa risulta idonea;
 - l'apparecchiatura proposta dalla ditta EUROMED Srl non è idonea in quanto non soddisfa il requisito di cui al punto c della configurazione "*Materassino porta neonato riscaldato*";
 - l'apparecchiatura proposta dalla ditta MEDICAL LUME Srl non è idonea in quanto non soddisfa il requisito di cui al punto c della configurazione "*Materassino porta neonato riscaldato*", non soddisfa inoltre la caratteristica tecnica minima indispensabile ed obbligatoria n. 7 "*Materassino riscaldato servocontrollato con automatismo abbinato alla fonte di calore attiva in base alla terapia in uso*" e la caratteristica tecnica minima indispensabile obbligatoria n. 12 "*Dotata di bilancia certificata NAWI con range di pesatura almeno 300g - 10000g e risoluzione di almeno 1g*"

DATO ATTO che:

- in data 26/01/2026 si è quindi avviata procedura, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b) del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 mediante utilizzo della Piattaforma Telematica Regionale denominata SINTEL, per la fornitura sopra citata;
- è stata invitata a presentare offerta la ditta Draeger Italia Spa di Corsico (Mi), unica ditta con prodotto ritenuto idoneo;

Determina n. 144 del 17/02/2026



CONSIDERATO che entro il termine previsto per la presentazione dell'offerta fissato per il giorno 02/02/2025 alle ore 12:00, la ditta Draeger Italia Spa ha presentato offerta per un importo complessivo pari ad € 51.500,00 Iva esclusa;

VERIFICATA la completezza e la regolarità della documentazione amministrativa presentata dalla suddetta ditta offerente e accertata ai sensi dell'art. 96 del D. Lgs. n. 36/2023 la sussistenza dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94, 95 e 98 del medesimo codice;

PRECISATO che la fornitura verrà affidata insindacabilmente da questa ASST previa verifica dell'idoneità tecnica e della congruità del prezzo espressa insindacabilmente da questa ASST;

VISTA la nota in data 04/02/2026 (prot. n. 7288/2026), conservata in atti, rassegnata dall'Ing. Marco Franzoni, Responsabile della Struttura di Ingegneria Clinica Aziendale, nella quale si evidenzia che l'offerta della Ditta Draeger Italia Spa è idonea;

RITENUTO pertanto di procedere all'affidamento della fornitura di n. 2 Incubatrici Ibride Neonatali mod. BABYLEO TN500 – codice 2M61100 occorrenti alla Struttura Complessa Nido, Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale del Presidio Ospedaliero di Mantova a favore della Ditta DRAEGER ITALIA Spa di Corsico (Mi);

DATO ATTO che:

- il dettaglio dei prezzi dei prodotti offerti risulta specificato nel prospetto di aggiudicazione che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato);
- il costo complessivo della fornitura pari ad € 51.500,00 Iva esclusa (€ 62.830,00 Iva 22% compresa) verrà finanziato come segue:

- per quanto € 22.830,00 mediante Fondi da Regione Lombardia con DGR N. XII/2615 del 24/06/2024 recante "DGR n. XII/2457 del 03/06/2024 – Programma Regionale straordinario Investimenti in Sanità – Determinazioni conseguenti alla Deliberazione di Giunta Regionale n. XII/1827/2024 e Stanziamento contributi – Primo provvedimento. Ulteriori seguiti" e verrà conteggiata sul conto patrimoniale 30204000 dell'anno 2026 (CUP: E69I24000420002);
- per quanto € 40.000,00 mediante contributo elargito da Fondazione Monte di Lombardia (CUP: E64E25000260007);

RITENUTO di autorizzare la stipula del contratto ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023;

Determina n. 144 del 17/02/2026

Fascicolo 117/2026 CI: 1.06.03
Proposta n. 332/2026



RITENUTO di nominare, secondo quanto previsto dall'art. 114 del D. Lgs. n. 36/2023, dopo averne preventivamente verificata l'assenza di motivi di incompatibilità e di conflitto di interesse, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto, l'Ing. Vincenzo Fabio Inchingoli, Collaboratore Tecnico Professionale della Struttura di Ingegneria Clinica, cui viene demandato il compito di effettuare verifiche e controlli circa la puntuale osservanza da parte della Ditta aggiudicataria di tutte le prescrizioni, disposizioni e clausole contenute nei documenti regolamentanti la fornitura di cui trattasi;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Progetto (RUP), a cui sono attribuite le funzioni di cui all'art. 15 del D.Lgs n. 36/2023, è stato individuato nel Dr. Cesarino Panarelli Direttore della Struttura Complessa Gestione Acquisti;

TENUTO CONTO che il responsabile del procedimento **PANARELLI CESARINO** attesta la completezza, la regolarità e la legittimità dell'istruttoria;

DATO ATTO che il Direttore della Struttura Complessa Bilancio - Programmazione Finanziaria e Contabilità attesta la regolarità contabile e l'imputazione a Bilancio derivante dal presente provvedimento;

DETERMINA

1. di assegnare la fornitura di n. 2 Incubatrici Ibride Neonatali mod. BABYLEO TN500 – codice 2M61100 occorrenti alla Struttura Complessa Nido, Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale del Presidio Ospedaliero di Mantova a favore della Ditta DRAEGER ITALIA Spa di Corsico (Mi) per un importo complessivo pari ad € 62.830,00 Iva 22% inclusa;

Determina n. 144 del 17/02/2026

Fascicolo 117/2026 CI: 1.06.03

Proposta n. 332/2026



2. di dare atto che il dettaglio dei prezzi dei prodotti offerti risulta specificato nel prospetto di aggiudicazione che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato);
3. di dare atto altresì che il costo complessivo della fornitura pari € 62.830,00 Iva 22% inclusa verrà finanziato come segue:
 - per quanto € 22.830,00 mediante Fondi da Regione Lombardia con DGR N. XII/2615 del 24/06/2024 recante “DGR n. XII/2457 del 03/06/2024 – Programma Regionale straordinario Investimenti in Sanità – Determinazioni conseguenti alla Deliberazione di Giunta Regionale n. XII/1827/2024 e Stanziamento contributi – Primo provvedimento. Ulteriori seguiti” e verrà conteggiata sul conto patrimoniale 30204000 dell’anno 2026(CUP: E69I24000420002);
 - per quanto € 40.000,00 mediante contributo elargito da Fondazione Monte di Lombardia (CUP: E64E25000260007);
4. di autorizzare la stipula del contratto, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs n. 36/2023;
5. di nominare, secondo quanto previsto dall’art. 114 del D. Lgs. n. 36/2023, quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, l’Ing. Vincenzo Fabio Inchingoli, Collaboratore Tecnico Professionale della Struttura di Ingegneria Clinica, cui viene demandato il compito di effettuare verifiche e controlli circa la puntuale osservanza da parte della Ditta aggiudicataria di tutte le prescrizioni, disposizioni e clausole contenute nei documenti regolamentanti la fornitura di cui trattasi;
6. di pubblicare il presente provvedimento all’Albo on line sul sito istituzionale aziendale, ai sensi dell’art. 32 della L. n. 69/2009 e dell’art. 17 della L.R. 33/2009, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL DIRETTORE della STRUTTURA

PANARELLI CESARINO

(atto firmato digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge)